

Emendamenti di Commissione relativi al DDL n. 1053

G/1053/1/1 e 3

Ternullo, De Rosa

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco",

premessi che:

l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante "*Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*", riconosce al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, in ragione della specificità dei compiti e delle condizioni di stato e di impiego, un beneficio per la riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali entro un limite di reddito complessivo non superiore, in ciascun anno precedente, a 28.000 euro, le cui modalità applicative sono demandate a DPCM annuali,

tale disposizione non risolve la problematica della disparità di trattamento di operatori impiegati in Regioni diverse per esigenze di servizio e non per scelta, che pagano addizionali regionali più alte o più basse rispetto ad altri colleghi sulla base delle relative aliquote regionali, considerando la diversa spesa per affitti e trasporti per raggiungere il luogo di lavoro tra le stesse Regioni a parità di stipendio,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare disposizioni volte a prevedere un'aliquota minima di imposta regionale per tutto il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate a prescindere dalla Regione in cui svolge il servizio.

1.1

Ternullo, De Rosa

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera a), capoverso «4-bis», sostituire la parola: «Gli», con le seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2025 gli»;

2) alla lettera b), sostituire le parole: «I vice ispettori», con le seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2025 i»;

b) al comma 2:

1) alla lettera a), dopo le parole: «quattro anni», inserire le seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2025»;

2) alla lettera b), numero 1), dopo le parole: «un prefetto», inserire le seguenti: «proveniente dai ruoli del personale dirigente della polizia di Stato».

1.0.1

Pirovano, Spelgatti, Tosato, Lisei, Barcaiolo, Salvitti, Petrenga

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di accesso ai gruppi sportivi della Polizia di Stato e di reclutamento dei congiunti del personale delle forze di polizia deceduto in servizio o invalido per servizio)

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti: "1-ter. Per l'accesso ai gruppi sportivi «Polizia di Stato-Fiamme Oro» i requisiti di idoneità fisica e psichica di cui devono essere in possesso i candidati ai relativi concorsi pubblici sono quelli indicati nell'articolo 63, del decreto ministeriale 9 settembre 2022, n. 168,

accertando il possesso dei requisiti di cui al punto 2, lettera b), della Tabella 4. Gli atleti candidati sostengono le prove indossando la divisa ordinaria «Gruppi sportivi Fiamme Oro» di cui al decreto del Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza del 10 luglio 2019.

1-*quater*. Per l'accesso ai gruppi sportivi «Polizia di Stato-Fiamme Oro» i requisiti attitudinali sono quelli indicati nell'articolo 64, comma 2, del decreto ministeriale 9 settembre 2022, n. 168 e nella relativa Tabella 5, punto 2.".

2. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, dopo il comma 5 è inserito il seguente: "5-*bis*. Per la nomina ad allievi agenti tecnici dei soggetti individuati nei commi 4 e 5 l'accertamento dei requisiti di idoneità fisica ha ad oggetto l'assenza delle cause di non idoneità al servizio previste per gli appartenenti ai ruoli del personale che espleta funzioni di polizia, contenute nel regolamento di cui al comma 2, da verificare mediante utilizzo da parte dei candidati della divisa operativa di base invernale di cui al decreto del Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza del 10 luglio 2019. Resta fermo l'accertamento dei requisiti psichici e attitudinali previsti per l'accesso ai ruoli tecnico-scientifici o tecnici previsti dal regolamento di cui al periodo precedente."».

1.0.2

[Pirovano](#), [Ternullo](#), [De Rosa](#), [Lisei](#), [Barcaiuolo](#), [Salvitti](#), [Petrenga](#), [Borghese](#), [Spelgatti](#), [Tosato](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Attività libero-professionale dei funzionari tecnici di Polizia appartenenti al ruolo degli psicologi)

1. All'articolo 37 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, dopo il comma 1-*bis*, è inserito il seguente: "1-*ter*. Al personale appartenente al ruolo degli psicologi della carriera dei funzionari tecnici si applicano le disposizioni di cui all'articolo 52-*bis*."».

1.0.3

[Ternullo](#), [De Rosa](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Misure per il potenziamento dell'operatività della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri in materia di vigilanza dei litorali.)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, la Polizia di Stato e l'Arma dei carabinieri possono avvalersi, nell'esercizio delle proprie attribuzioni di vigilanza dei litorali, di natanti impiegati in affiancamento alle moto d'acqua o in loro sostituzione.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente, relativi alla Polizia di Stato, pari ad euro 6.500.000 per l'acquisto di imbarcazioni, si provvede per gli anni dal 2026 al 2029, a valere sul capitolo 7456 PG 4 ("Acquisto degli auto-motomezzi, dei natanti e degli aeromobili, anche ai fini di studi, prove e sperimentazioni"). A decorrere dal 2027 alla copertura delle spese di mantenimento pari ad euro 300.000 per il 2027, 600.000 per il 2028 e 900.000 per il 2029 e 1.200.000 per il 2030, per la manutenzione delle imbarcazioni si provvede a valere sul capitolo 2731 PG 6 ("Manutenzione, noleggio e gestione degli auto-motomezzi, dei natanti e degli aeromobili. Spese per le officine automobilistiche, nautiche ed aeree e relativi impianti e strumenti informatici, anche ai fini della specializzazione professionale del personale tecnico nonché oneri fiscali e doganali relativi ai carbolubrificanti").

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, relativi all'Arma dei carabinieri, si provvede con le risorse disponibili sullo stato di previsione del bilancio del Ministero della difesa relative ai programmi di ammodernamento, rinnovamento e manutenzione dei mezzi dell'Arma dei carabinieri».

1.0.4

[Pirovano](#), [Lisei](#), [Barcaiuolo](#), [Ternullo](#), [De Rosa](#), [Salvitti](#), [Petrenga](#), [Borghese](#), [Spelgatti](#), [Tosato](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Norme in materia di riduzione dei corsi di formazione del personale della Polizia di Stato)

1. All'articolo 2-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-*bis*. Per le medesime finalità di cui al comma 5, il Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza può, con proprio decreto, ridurre la durata dei corsi per la nomina a vice ispettore e vice ispettore tecnico della Polizia di Stato avviati e da avviare entro il 31 dicembre 2026. La durata dei corsi di cui al periodo precedente non può essere inferiore, rispettivamente, a dodici e nove mesi. Nell'ambito dei predetti corsi, il numero di assenze è ridefinito proporzionalmente alla riduzione della durata degli stessi. Ai fini della promozione alle qualifiche di ispettore e di ispettore tecnico, la permanenza minima nelle qualifiche di vice ispettore e di vice ispettore tecnico è aumentata di un periodo corrispondente alla riduzione del corso operata. Restano ferme, per quanto non previsto, le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, nn. 335 e 337.";

b) al comma 6 le parole: ", il 113°, il 114° e il 115° corso di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di commissario della Polizia di Stato hanno durata pari a sedici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "corso di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di commissario della Polizia di Stato ha durata pari a sedici mesi. Il 113°, il 114° e il 115° corso di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di commissario della Polizia di Stato hanno durata pari a dodici mesi" e le parole: "Per i corsi di cui al presente comma il tirocinio termina dopo otto mesi dalla data del suo inizio" sono sostituite dalle seguenti: "Per il 112° corso il tirocinio termina dopo otto mesi dal suo inizio. Per il 113°, il 114° e il 115° corso il tirocinio termina dopo dodici mesi dalla data di inizio";

c) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

"6-*bis*. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5-*ter* del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, i corsi di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di vice commissario della Polizia di Stato avviati e da avviare entro il 31 dicembre 2026 hanno durata pari a otto mesi. Nell'ambito dei predetti corsi, il numero massimo di assenze fissato dall'articolo 5-*quater*, comma 2, del predetto decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è ridefinito proporzionalmente alla riduzione della durata degli stessi.

6-*ter*. In deroga a quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, i corsi di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di commissario tecnico della Polizia di Stato avviati e da avviare entro il 31 dicembre 2026 hanno durata pari a otto mesi. I commissari tecnici che hanno superato l'esame finale dei predetti corsi e sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia sono confermati nel ruolo e svolgono per la durata di 2 anni e quattro mesi nell'Ufficio o Reparto di assegnazione il tirocinio operativo di cui all'articolo 32, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 6 dell'articolo 4 del medesimo decreto legislativo. Decorsi quattro mesi dall'inizio del tirocinio di cui al periodo precedente, i commissari tecnici accedono alla qualifica di commissario capo tecnico secondo l'ordine di graduatoria di fine corso."».

4.1

Ternullo

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-*bis*) all'articolo 1807, comma 2, primo periodo, dopo le parole: "articolo 1808" sono inserite le seguenti: "e l'eventuale rimborso del canone mensile corrisposto per l'alloggio privato in luogo del rimborso delle spese alberghiere, di cui all'articolo 2 della legge 26 luglio 1978, n. 417, e nei limiti delle spese di abitazione previste per il pari grado del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dall'articolo 178 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, operante nella stessa sede o in quella più vicina."»

4.2

Ternullo, De Rosa

Ritirato

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«d-*bis*) dopo l'articolo 2251-*sexies*, è aggiunto il seguente:

"2251-*sexies*.1. (Regime transitorio dell'avanzamento al grado di primo maresciallo)

1. I marescialli capo dell'Esercito, della Marina e dell'aeronautica con permanenza minima nel grado uguale o superiore a quella prevista dalla tabella 4, quadri VI e IX, allegata al presente codice, sono inclusi in un'aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017, valutati ai sensi dell'articolo 1059 e promossi nell'ordine del proprio ruolo al grado superiore con le seguenti modalità: a) il primo terzo, con decorrenza 1° gennaio 2017; b) il secondo terzo, con decorrenza 1° aprile.

2. I marescialli capo dell'Esercito, della Marina e dell'aeronautica inclusi nell'aliquota di valutazione determinata al 31 dicembre 2019, giudicati idonei e non promossi perché non utilmente ricompresi nei quadri di avanzamento, sono promossi, in ordine di ruolo, al grado di primo maresciallo, prendendo posto nel ruolo dopo i parigrado promossi nell'anno. A tal fine, il giudizio espresso dalla commissione di cui all'articolo 1047, in occasione della citata aliquota del 31 dicembre 2019, vale anche ai fini del conseguimento della promozione di cui al presente comma.

3. I marescialli capi con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2012, avendo compiuto il periodo di permanenza minimo nel grado previsto dall'articolo 1293 e dalla tabella 4, quadri VI e IX, sono inclusi in una aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2020 e valutati dalla commissione di cui all'articolo 1047. Se giudicati idonei sono promossi, in ordine di ruolo, al grado di primo maresciallo, a decorrere dal 31 dicembre 2019, prendendo posto dopo il personale promosso ai sensi del comma 2.

4. Al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo, i marescialli capi con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013, se giudicati idonei, sono promossi al grado di primo maresciallo, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1295, in ordine di ruolo, a decorrere dal giorno successivo al compimento del periodo minimo, previsto dall'articolo 1293 e dalla tabella 4, quadri VI e IX.

5. Per il personale che riveste il grado di maresciallo capo con anzianità compresa fra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2018, ovvero i marescialli ordinari che hanno conseguito il grado di maresciallo capo con l'aliquota del 31 dicembre 2019, fermi restando gli altri requisiti, la permanenza minima nel grado richiesta per la promozione al grado di primo maresciallo, in deroga a quanto indicato dall'articolo 1293 e dalla tabella 4, quadri VI e IX, è di 6 anni."»

4.0.1

[Ternullo](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di personale dell'Arma dei carabinieri)

1. L'Arma dei carabinieri è autorizzata all'assunzione di personale operaio a tempo indeterminato, ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, ed in deroga al contingente ivi previsto, nel numero di 75 unità per l'anno 2024, 25 per l'anno 2025 e 38 per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari ad euro 2.348.104,50 per l'anno 2024, euro 3.130.806 per l'anno 2025 ed euro 4.320.512 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede nei limiti delle somme iscritte sul Capitolo 2865 "Somme da corrispondere al personale operaio con contratto a tempo indeterminato", del programma "Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare", nell'ambito della missione "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" dello stato di previsione del Ministero della difesa per il triennio 2024-2026.»

4.0.2

[Ternullo](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di trattamento economico a favore del personale del Comparto difesa e sicurezza)

1. All'articolo 136 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. Gli incentivi di cui all'articolo 45 del codice sono corrisposti anche al personale di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, che ricopre posizioni organiche corrispondenti a quelle attribuite ai dipendenti non in regime di diritto pubblico cui è riconosciuto l'incentivo."»

4.0.3

[Pucciarelli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 4-bis.

(Formazione di assetti sanitari militari abilitati ad operare in ambiente ostile, a elevato rischio e in caso di isolamento logistico)

1. Al fine di salvaguardare la vita del personale militare al verificarsi di crisi o situazioni di emergenza all'estero, è prevista la formazione di assetti sanitari composti da militari in possesso di specifiche qualifiche tecniche e operative, addestrati e abilitati a operare in ambiente ostile, a elevato rischio e in caso di isolamento logistico.

2. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, limiti e le modalità di intervento da attivare nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.».

5.1

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni

Al comma 1, dopo le parole: «della transizione energetica», inserire le seguenti: «, nonché di:

1) rimodulare i ruoli e le qualifiche del personale appartenente a tale Corpo al fine di raggiungere una sostanziale equiordinazione delle qualifiche con il personale delle Forze di Polizia;

2) completare il percorso per garantire al personale di tale Corpo pari trattamento retributivo, anche accessorio, previdenziale ed assicurativo al personale delle Forze di Polizia;

3) armonizzare le opportunità di carriera del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con quelle degli altri Corpi dello Stato, prevedendo qualifiche più elevate nei posti funzione (in ogni provincia va previsto un dirigente superiore come in Polizia) e nelle diverse mansioni e funzioni anche incrementando la dotazione organica dei ruoli direttivi-ispettori-capo reparto, capo squadra;

4) accelerare e snellire i percorsi di carriera del personale dei ruoli operativi.

5) accelerare e snellire i percorsi di carriera del personale dei ruoli specialistici;

6) rivedere ed unificare i ruoli: "Vigili del Fuoco" - "Capi Squadra/Capi Reparto" - "Ispettori" con previsioni di carriera semplificate, rendendo naturale il percorso di carriera del personale operativo e specialistico sino alle qualifiche di Ispettori;

7) incrementare le possibilità di accesso ai ruoli superiori dall'interno per il personale in possesso dei previsti requisiti e titoli di studio, in funzione della peculiarità e specificità dei compiti che rendono inadatte le assunzioni per concorso pubblico in talune delle qualifiche superiori con connotati prettamente "operativi e/o specialistici";

8) istituire un apposito ruolo "correlato al soccorso" cui inquadrare, previa domanda volontaria e previo mantenimento del trattamento previdenziale più vantaggioso, anche il personale divenuto non più idoneo al servizio operativo e transitato forzatamente a "mansioni di ufficio", il personale "idoneo parziale", nonché il personale degli attuali ruoli "tecnico-professionali" riqualificato ed idoneo ad attività tecnico-logistico-gestionali-investigative "sul campo", in analogia ai ruoli tecnici degli altri Corpi dello Stato;

9) istituire nuovi profili specialistici necessari al soccorso pubblico (tra cui CINOFILI, TLC e NIA);

10) accelerare e snellire i percorsi di carriera del personale dei ruoli tecnico professionali;

11) facilitare le procedure di mobilità del personale specialista non vincolate rigidamente alle piante organiche per qualifica, ma tenendo conto anche del principio previsto dal D.Lgs n. 217/05 di "unicità delle funzioni" tra le diverse qualifiche del medesimo ruolo;

12) istituire le procedure di mobilità a domanda da e per altre Amministrazioni per quel personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco avente ruoli e funzioni non operative assimilabili come avviene per l'omologo personale delle altre amministrazioni;

13) potenziare e rimodulare il ruolo del servizio sanitario (medico e infermiere) del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, garantendo un'organizzazione diffusa su tutto il territorio secondo modelli già presenti in altri Corpi dello Stato e potenziare il ruolo ginnico, al fine di una migliore funzionalità del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ;

14) potenziare le dotazioni organiche dedicate ai servizi informatici e telematici, sempre più indispensabili per affrontare le sfide del futuro, prevederne un utilizzo anche "sul campo" e integrato con il soccorso pubblico, anche mediante opportune riqualificazioni del personale in ruoli semi-operativi;

15) prevedere idonee misure di prevenzione e protezione dalle malattie professionali, trattandosi di personale altamente esposto a sostanze chimiche e cancerogene, nonché un adeguato monitoraggio e studio epidemiologico delle malattie professionali;

16) prevedere la valorizzazione del personale dei ruoli ad esaurimento AIB (ex Corpo Forestale dello Stato) e la possibilità di integrazione nei corrispondenti ruoli operativi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con percorso formativo di riqualificazione e in sovrannumero nelle dotazioni organiche;

17) prevedere un adeguato incremento della dotazione organica di tutti i ruoli e qualifiche e risolvere il problema della cronica carenza di autisti mediante posti "riservati" o "dedicati" nei concorsi di accesso e con obbligo di essere adibiti alla mansione una volta assunti utilizzando titoli relativi alle patenti;

18) prevedere adeguate tutele per tutti i ruoli ad esaurimento;

19) prevedere che il Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sia un Prefetto obbligatoriamente proveniente dai dirigenti generali del Corpo, analogamente a quanto avviene nella Polizia di Stato, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 121/81;

20) dare attuazione alle politiche alloggiative di servizio per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previste dall'articolo 1, comma 675, della legge n. 197/2022;

21) valorizzare la Banda musicale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco riconoscendo alla stessa ed ai suoi componenti lo stesso trattamento ordinamentale e di progressione di carriera previsto per la banda musicale degli altri Corpi dello Stato;

22) revisionare il D.lgs. n. 139/2006 per adeguarlo alle mutate esigenze del soccorso pubblico, ai cambiamenti climatici, alla transizione energetica, alla innovazione tecnologica, ai rapporti con gli altri Corpi, con gli altri Enti di soccorso, con le associazioni di volontariato, definendo nel dettaglio le competenze dello Stato e quelle che possono essere espletate da personale volontario;

23) ampliare le competenze e potenziare i controlli di prevenzione incendi e di sicurezza sul lavoro per quanto di specifica competenza, ridefinire il sistema degli alloggi di servizio, nonché procedere ai dovuti chiarimenti normativi sulle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza dei diversi appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;" ;

Conseguentemente, sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 25 milioni di euro annuali a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro».

5.2

Parrini

Al comma 2, sostituire le parole: «del seguente principio e criterio direttivo: ottimizzazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle funzioni e dei compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante modifica, revisione e semplificazione del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche.» *con le seguenti:* «dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) ottimizzazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle funzioni e dei compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante modifica, revisione e semplificazione del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche;

b) valorizzazione della figura del dirigente tecnico;

c) rimodulazione delle dotazioni organiche esistenti con valorizzazione della professionalità acquisita anche mediante l'anzianità maturata;

d) ampliamento della riserva dei posti per l'accesso mediante i concorsi pubblici anche per le carriere apicali;

e) valutazione e riconoscimento dei diplomi posseduti ai fini della progressione della carriera del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

f) previsione di processi di mobilità del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con particolare riferimento a quello del ruolo tecnico professionale;

g) valorizzazione del personale appartenente al ruolo di rappresentanza della banda musicale mediante riconoscimento di apposita qualifica;

h) riconoscimento della specialità e relativa indennità per il personale che espleta funzioni di TLC, Capo Squadra, Autista III e IV grado, Cinofilo, NBCR III livello, USAR-M, NIA II e III livello, DOS, Aeroportuale e Formatore in servizio presso i Poli Didattici Nazionali».

5.3

Parrini

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sopprimere le parole: «, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,»;

b) al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche mediante un piano pluriennale di assunzioni di almeno 15.000 unità dei ruoli tecnici ed operativi nei entro il 2029.»;

c) sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

5.4

Parrini

Al comma 2, sopprimere le parole: «, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,».

Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

5.6

Ternullo, De Rosa

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo e dei decreti legislativi da esso previsti, si provvede nel limite di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

5.100

I Relatori

Al comma 3, quinto periodo, dopo le parole: «Le Commissioni competenti per materia» inserire le seguenti: «e per i profili finanziari».

5.0.1

Ternullo, De Rosa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Perequazione del regime di agevolazione fiscale per l'accesso alla prima casa a favore del personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco)

1. All'articolo 66, commi 1 e 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342, dopo le parole: "Forze di polizia ad ordinamento civile", sono inserite le seguenti: "e del Corpo nazionale vigili del fuoco,".

2. Al minor gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero.»

5.0.2

Ternullo, De Rosa, Pirovano, Lisei, Barcaiolo, Salvitti, Petrenga, Borghese, Spelgatti, Tosato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. All'articolo 5, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo le parole: "diploma di istruzione secondaria di secondo grado", sono aggiunte le seguenti: "conseguito entro la data di svolgimento della prima prova, anche preselettiva della procedura concorsuale".».

5.0.3

[Lisei](#), [Barcaiuolo](#), [Pirovano](#), [Ternullo](#), [De Rosa](#), [Salvitti](#), [Petrenga](#), [Borghese](#), [Spelgatti](#), [Tosato](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Per le medesime finalità di cui all'articolo 5, comma 1, nell'ambito delle ordinarie facoltà assunzionali già autorizzate ai sensi dell'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e di quelle previste dal decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco può procedere all'assunzione di un contingente massimo di 54 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendi, mediante lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi anche interni già espletati.».

5.0.4

[Ternullo](#), [De Rosa](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Allo scopo di progressivamente allineare la misura delle retribuzioni per i servizi resi dagli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli orari notturni, festivi e durante le particolari festività, alle medesime indennità corrisposte agli appartenenti alle Forze di Polizia, il fondo di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. I procedimenti negoziali di cui agli articoli 136 e 226 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 definiscono gli importi e i destinatari delle specifiche indennità.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

5.0.5

[Lisei](#), [Barcaiuolo](#), [Ternullo](#), [De Rosa](#), [Pirovano](#), [Salvitti](#), [Petrenga](#), [Borghese](#), [Spelgatti](#), [Tosato](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 5-bis.

(Riserva idonei graduatoria della procedura speciale di reclutamento personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Nell'ambito delle ordinarie facoltà assunzionali previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 dicembre 2023 per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco, il 30 per cento delle assunzioni avviene, limitatamente all'anno 2024, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.».

7.0.1

[Lisei](#), [Barcaiuolo](#), [Pirovano](#), [Ternullo](#), [De Rosa](#), [Salvitti](#), [Petrenga](#), [Borghese](#), [Spelgatti](#), [Tosato](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure in materia di collocamento mirato a favore delle vittime del dovere, terrorismo e criminalità organizzata)

1. Alle vittime del dovere, di cui alla legge 23 dicembre 2005, n. 266, alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, ai soggetti di cui all'articolo 16-bis della legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 nonché ai familiari, anche superstiti, che godono del diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e preferenza a parità di titoli, ai sensi della legge 23 novembre 1998, n. 407, deve essere garantito il diritto all'assunzione sia presso le amministrazioni pubbliche sia nel settore privato, con rispetto della qualifica e delle funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute.

2. Il coniuge e i figli dell'invalido riconosciuto vittima del dovere, ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 466, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modifiche e integrazioni, possono ottenere l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui alla legge 12 marzo 1999, n.68, secondo le modalità previste per i soggetti di cui alla legge 23 novembre 1998, n. 407.

3. L'articolo 1, comma 2, del D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333 si interpreta nel senso che i familiari dell'invalido riconosciuto vittima del dovere possono sempre iscriversi negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, purché il dante causa non risulti iscritto ovvero, qualora iscritto, sia stato cancellato per mancato avviamento al lavoro per causa a lui non imputabile.

4. I soggetti tenuti all'adempimento dell'obbligo di assunzione devono indicare con cadenza annuale, secondo i parametri di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali, la dotazione organica distinta per aree o categorie, il numero dei soggetti da assumere in base alle previsioni dell'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, il numero dei soggetti già reclutati a copertura della quota obbligatoria, le procedure avviate per il collocamento obbligatorio, con indicazione del tipo di avviamento al lavoro.

5. Al fine di garantire l'effettività del diritto al collocamento delle vittime del dovere, di cui alla legge 23 dicembre 2005, n. 266, alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, in caso di inadempimento del datore di lavoro privato e pubblico, saranno applicabili le sanzioni penali, amministrative e disciplinari secondo la vigente normativa».

Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo II con la seguente:

«Benefici assistenziali in favore del personale del comparto sicurezza e difesa nonché interventi in favore delle vittime del dovere, terrorismo e criminalità organizzata».

7.0.2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Collocamento mirato e assunzioni per chiamata diretta delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché delle vittime del dovere)

1. Alle vittime del dovere, di cui alla legge 23 dicembre 2005, n. 266, alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, ai soggetti di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché ai familiari, anche superstiti, che godono del diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e preferenza a parità di titoli, ai sensi della legge 23 novembre 1998, n. 407, è garantito il diritto all'assunzione sia presso le amministrazioni pubbliche, sia nel settore privato, con rispetto della qualifica e delle funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute.

2. Il coniuge e i figli dell'invalido riconosciuto vittima del dovere, ai sensi della legge n. 466 del 1980, della legge n. 266 del 2005 e successive modifiche e integrazioni, possono ottenere l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, secondo le modalità previste per i soggetti di cui alla legge 23 novembre 1998, n. 407.

3. L'articolo 1, comma 2, del D.P.R. n. 333 del 2000 si interpreta nel senso che i familiari dell'invalido riconosciuto vittima del dovere possono sempre iscriversi negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui alla legge 12 marzo 1999, n.68, purché il dante causa non risulti iscritto, ovvero qualora iscritto, sia stato cancellato per mancato avviamento al lavoro per causa a lui non imputabile.

4. I soggetti tenuti all'adempimento dell'obbligo di assunzione devono indicare con cadenza annuale, secondo i parametri di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali, la dotazione organica distinta per aree o categorie, il

numero dei soggetti da assumere in base alle previsioni dell'articolo 18 della legge n. 68 del 1999, il numero dei soggetti già reclutati a copertura della quota obbligatoria, le procedure avviate per il collocamento obbligatorio, con indicazione del tipo di avviamento al lavoro.

5. Al fine di garantire l'effettività del diritto al collocamento delle vittime del dovere, di cui alla legge 23 dicembre 2005, n. 266, alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, in caso di inadempimento del datore di lavoro privato e pubblico, sono applicabili le sanzioni penali, amministrative e disciplinari secondo la vigente normativa».

7.0.3

[Ternullo, De Rosa](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Alle vittime del dovere di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il Presidente della Repubblica concede la onorificenza di "vittima del dovere" con la consegna di una medaglia ricordo in oro.

2. L'onorificenza di cui al comma 1 è conferita alle vittime del dovere ovvero, in caso di decesso, ai parenti e affini entro il secondo grado, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro competente.

3. Al fine di ottenere la concessione dell'onorificenza, le vittime o, in caso di decesso, i loro parenti e affini entro il secondo grado, presentano domanda alla prefettura di residenza o al Ministero competente, anche per il tramite delle associazioni rappresentative delle vittime».

7.0.4

[Ternullo, De Rosa](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Alle vittime del dovere ed ai loro familiari, anche superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è riconosciuto il diritto di assentarsi dal posto di lavoro per un numero massimo di cento ore annue al fine di partecipare a iniziative pubbliche, anche presso scuole e istituzioni, finalizzate alla diffusione della cultura della legalità e della memoria delle vittime della criminalità organizzata, del terrorismo e del dovere.

2. Il diritto ad assentarsi viene concesso a semplice richiesta del dipendente avente titolo, salva la produzione di idonea documentazione attestante i motivi dell'assenza come sopra qualificati.

3. Le ore di assenza per la partecipazione alle iniziative pubbliche di cui al comma 1 sono retribuite quali normali ore di lavoro, anche ai fini previdenziali».

7.0.5

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure in materia di esenzione fiscale diretta e indiretta in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché delle vittime del dovere e dei loro familiari)

1. I benefici, di qualsiasi natura, spettanti in base alla vigente normativa alle vittime del dovere ed ai loro familiari, anche superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono esenti da ogni imposta diretta o indiretta.

2. L'articolo 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativo all'esenzione dei trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, si interpreta nel senso che il regime fiscale da riservare ai trattamenti pensionistici ivi previsti è applicabile sull'intera pensione del beneficiario.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per

cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro».

7.0.6

[Ternullo, De Rosa](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. I benefici, di qualsiasi natura, spettanti secondo la vigente normativa alle vittime del dovere ed ai loro familiari, anche superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono esenti da ogni imposta diretta o indiretta.

2. L'articolo 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativo all'esenzione dei trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, si interpreta nel senso che il regime fiscale da riservare ai trattamenti pensionistici ivi previsti è applicabile sull'intera pensione del beneficiario».

7.0.7

[Ternullo, De Rosa, Lisei, Barcaiuolo, Pirovano, Salvitti, Petrenga, Borghese, Spelgatti, Tosato](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure in materia di borse di studio a favore delle vittime del dovere, terrorismo e criminalità organizzata)

1. A decorrere dall'anno 2024 l'autorizzazione di spesa per gli interventi di cui all'articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, è incrementata di ulteriori 1.000.000 euro annui.

2. Nei limiti dello stanziamento previsto dall'articolo 4 della citata legge n. 407 del 1998, come modificato dal comma precedente, è autorizzato l'aumento proporzionale del numero di borse di studio mentre restano invariate le somme relative alle borse per le singole categorie di studio di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b), c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo II con la seguente:

«Benefici assistenziali in favore del personale del comparto sicurezza e difesa nonché interventi in favore delle vittime del dovere, terrorismo e criminalità organizzata»

7.0.8

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure in materia di stanziamenti per l'assegnazione delle borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, delle vittime del dovere, nonché dei loro superstiti)

1. A decorrere dall'anno 2024, l'autorizzazione di spesa per gli interventi di cui all'articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, è incrementata di ulteriori 1.000.000 euro annui.

2. Nei limiti dello stanziamento di cui al comma precedente, è autorizzato l'aumento proporzionale del numero di borse di studio, mentre restano invariate le somme relative alle borse per le singole categorie di studio, di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b), c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per

cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro».

7.0.9

[Calandrini, Lisei, De Priamo, Spinelli, Della Porta](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Allo scopo di dare avvio alle forme collettive di previdenza complementare istituite anche mediante accordi tra dipendenti in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3, commi 1, 1-*bis* e 1-*ter*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è autorizzato un contributo per la copertura dei costi di avvio e di gestione per l'annualità 2024 pari a 2,0 milioni di euro al fondo pensione complementare denominato "Fondo pensione Previdenza, Sicurezza e Difesa".

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse relative all'anno 2024 di cui all'articolo 1, commi 95 e 96, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di erogazione e di utilizzo del contributo di cui al comma 1».

7.0.10

[Ternullo, De Rosa](#)

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Dopo l'articolo 313 del DPR 15 marzo 2010, n. 90 è inserito il seguente:

"Art. 313-bis.

1. Il 50 per cento degli alloggi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 313 sono assegnati al personale dei ruoli Marescialli, Sergenti e Graduati in servizio ed effettivi nelle unità, comandi, sezioni e uffici Comandati o diretti da personale militare che ha titolo ad alloggi di servizio connessi all'incarico (ASI).»

7.0.11

[Ternullo, De Rosa](#)

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Dopo l'articolo 582 del DPR 15 marzo 2010, n. 90 è inserito il seguente:

"Art. 582-bis.

(Tutela del posto di lavoro, equiordinazione con le forze di polizia)

1. Il personale militare, di ogni ordine e grado che abbia riportato un'invaldità non dipendente da causa di servizio, che comporti l'inidoneità al servizio militare incondizionato, può essere, a domanda, impiegato in incarichi, tra quelli attinenti alle specifiche funzioni proprie delle FFAA. che, per la particolare natura delle attività di competenza, siano ritenute, dalla commissione mediche ospedaliere compatibili con la ridotta capacità lavorativa, con destinazione a compiti di livello corrispondente a quello previsto per il grado ricoperto, oppure, in mancanza trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli delle FFAA o di altre amministrazioni dello Stato, ovvero, per esigenze sempreché l'infermità accertata ne consenta l'ulteriore impiego, anche presso la Sezione paralimpica dei gruppi sportivi della F.A. o di altre FF.AA. La domanda deve essere presentata al proprio Comando di appartenenza entro sessanta giorni dalla notifica all'interessato giudizio di inidoneità.

2. Per le procedure applicative del comma 1 dell'articolo 582-*bis*, le amministrazioni devono acquisire il parere dei sindacati rappresentativi delle FF.AA.».

7.0.12

Ternullo, De Rosa

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. È istituito presso il Ministero di giustizia il Tavolo di lavoro per le vittime di reato, con il compito di analizzare e studiare tutte le condizioni di natura culturale, sociale, normativa (sostanziale e processuale) che afferiscono alle vittime di reato e che incidono sulla posizione soggettiva delle stesse, al fine di proporre modifiche normative volte a migliorarne la condizione e la considerazione.

2. Il Tavolo di lavoro per le vittime di reato è composto da Ministero della giustizia, Ministero dell'interno, Ministero della difesa, Ministero delle finanze, rappresentanti della magistratura, dell'avvocatura e della Polizia penitenziaria, Ministero del lavoro, Ministero dell'istruzione, Ministero della cultura e Associazioni senza scopo di lucro, rappresentative delle vittime.

3. Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati i termini e le modalità di costituzione e funzionamento del Tavolo».

8.1

Marton, Ettore Antonio Licheri

Sopprimere l'articolo.

8.2

Marton, Ettore Antonio Licheri

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8.

(Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia - Ente circoli della Marina militare)

1. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Gli ufficiali in servizio delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza, previa presentazione e accoglimento di apposita istanza, sono iscritti al Circolo e sono tenuti al pagamento obbligatorio della quota mensile di importo determinato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Decorsi 30 giorni dalla presentazione dell'istanza questa si intende accolta";

b) all'articolo 113, dopo il comma 4 è inserito il seguente: "4-bis. L'Ente circoli di cui all'articolo 131-bis rientra nell'organizzazione logistica della Marina militare ed è posto alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore della Marina militare";

c) all'articolo 131-bis, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "I soci ordinari" sono sostituite dalle seguenti: "Gli ufficiali e i sottufficiali della Marina militare, previa presentazione e accoglimento di apposita istanza, sono soci ordinari, iscritti ai circoli, e";

2) dopo le parole: "delle finanze.", è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Decorsi 30 giorni dalla presentazione dell'istanza questa si intende accolta."».

8.3

Marton, Ettore Antonio Licheri

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo la parola: «sottufficiali» inserire le seguenti: «al pari di tutti gli altri componenti»;*

b) *dopo la lettera b) inserire la seguente: «b-bis. il comma 2 dell'articolo 131-bis è soppresso».*

8.0.1

Marton, Ettore Antonio Licheri

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Relazione annuale)

1. Il Governo presenta alle Camere una relazione annuale sullo stato di attuazione della presente legge. In sede di prima applicazione la relazione è presentata entro e non oltre il 30 giugno 2025».